

Sentenza: n. 76 del 22 aprile 2013

Materia: istruzione

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettere g), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), che ha modificato in parte l'art. 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), che ha modificato in parte l'art. 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), che ha modificato in parte l'articolo 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Secondo il ricorrente la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui consente alle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle norme generali sull'istruzione o di specifici accordi con lo Stato, di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali.

La Corte ritiene la questione fondata e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Lombardia per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

La decisione della Corte è sostenuta dal fatto che la norma regionale prevede unilateralmente la stipula di accordi con lo Stato in materia riservata alla potestà esclusiva statale.

La Corte argomenta che *“le forme di collaborazione e coordinamento, pure auspicabili, tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, ma devono trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati”* (sentenza n. 104 del 2010).

Inoltre con la norma impugnata la Regione dispone in merito all'assunzione di una categoria di personale, quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale.

La Corte ribadisce che, come ha già avuto modo di rilevare con le sentenze n. 37 del 2005 e n. 147 del 2012, nell'attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. *“Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.”*